



Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 772/2021/TPALL

Roma, 22 giugno 2021

Al Ministro della Salute  
On.le Roberto Speranza

al Ministro della Transizione Ecologica  
Prof. Roberto Cingolani

al Ministro per la Pubblica  
Amministrazione  
On.le Renato Brunetta

al Presidente della  
VIII Commissione permanente  
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici  
Camera dei Deputati  
On.le Alessia Rotta

al Presidente della  
XIII Commissione permanente  
Territorio, Ambiente, Beni Ambientali  
Senato della Repubblica  
Sen. Vilma Moronese

al Presidente  
Conferenza delle Regioni e delle Province  
Autonome  
Dott. Massimiliano Fedriga

e, p.c. al Presidente ISPRA  
e Sistema nazionale per la Protezione  
dell'Ambiente - SNPA  
Dott. Stefano Laporta

**Oggetto: ruolo del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro all'interno delle Agenzie regionali per la protezione ambientale.**

Illustrissimi Ministri e Presidenti,

a quasi un secolo e mezzo dall'istituzione della figura professionale dell'ex Vigile sanitario (Regio Decreto n. 7042 del 6 luglio 1890) ora **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**, con compiti di ispezione e vigilanza in materia di tutela ambientale, dell'igiene e sanità pubblica, questa qualifica è stata oggetto di un'evoluzione storica sino ai giorni d'oggi ed ha visto questo profilo professionale interessato e coinvolto su più fronti in diverse emergenze sanitarie ed ambientali.



Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

La natura storica e l'entrata in vigore di un percorso sanitario-universitario a partire dal 1992, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 502/92 e s.m.i., ha permesso di formare giovani e professionisti all'altezza delle diverse sfide che il mondo porta alla ribalta della società civile, come quelle delle emergenze/disastri ambientali (ad esempio, Seveso – 1976, ecc.), delle emergenze sanitarie, della sicurezza sul lavoro, sino a quelle dell'area veterinaria ed impiantistica.

Storicamente, sin dalla istituzione degli ex Presidi multizonali di prevenzione (1923), poi trasferiti nelle istituite Agenzie regionali per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, cd. ARPA (1993), il personale sanitario era ed è inquadrato come personale di Vigilanza ed Ispezione con il profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro**, ai sensi del DPR 761/1979 e dell'art. 4 della legge 251/2000 e s.m.i.

Le competenze esclusive di questo profilo professionale, dettate dal Decreto del Ministero della Salute n. 58/1997, vengono ancora oggi dibattute sia tra le diverse agenzie regionali (ARPA), che da AssoArpa e ISPRA, portando di riflesso, sulla realtà territoriale dei Dipartimenti, confusione su quale professione sia corretta e prevalente rispetto agli altri profili professionali in servizio presso i predetti enti, in molti casi estromettendo il **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro** dalla sua connotazione naturale professionale che qui ricordiamo essere il DM 17 gennaio 1997, n. 58 che specifica al comma 1, art. 1 “...il tecnico della prevenzione [...] è responsabile nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”; al comma 2, art. 1 “Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, opera nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza [...]”; alla lett. h), comma 3, art. 1 “collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale”; alla lett. i), comma 3, art. 1 “vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione [...] ambientale”.

Tale situazione si è determinata poiché ogni Direzione ARPA è stata libera di adottare un modello organizzativo anche in apparente contrasto con le stesse norme, stabilite dalla legge 61/94, che affidavano alle Agenzie regionali il compito primario di vigilanza, di controllo ambientale e di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria; tale situazione ha creato disomogeneità nei controlli ed una minor tutela ambientale causata dalla mancanza delle figure preposte al controllo ambientale e sanitario.

Ora, in un contesto sociale dove, secondo i dati forniti da Legambiente, in Italia, negli ultimi anni i reati ambientali sono in forte aumento (in media 4 ogni ora), con un importante volume d'affari per le ecomafie, tutti siamo consapevoli che la salute delle persone è strettamente legata e determinata dallo stato dell'ambiente; infatti, il tema ambiente-salute è affrontato sempre più frequentemente in modo unitario nelle politiche di prevenzione ambientale e sanitaria, a livello nazionale, regionale e locale e assume una particolare importanza la gestione efficace delle attività di controllo in campo ambientale svolte dalle ARPA, attraverso il personale sanitario **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro**, a cui la norma affida l'attività di vigilanza e controllo come previsto dall'articolo 1 della legge 42/99, dal DM 58/97 e dai decreti ministeriali istitutivi degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea e di formazione post – base.



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

In tale contesto si evidenzia, inoltre, quanto è previsto nella bozza del Decreto del Presidente della Repubblica, recante il regolamento per l'individuazione del personale ispettivo individuato dalle ARPA da ISPRA, che prevede, infatti, all'art. 2 che la funzione ispettiva di vigilanza e controllo possa essere svolta da soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. *diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;*
2. *Laurea specialistica, Magistrale o triennale in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche conseguita presso un'università statale o un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;*
3. *diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.*

Tale previsione, escludendo di fatto la laurea del **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro**, figura appositamente preposta, per legge e per formazione universitaria, determinerebbe la possibilità di svolgimento della delicata funzione di "personale ispettivo" in materia ambientale (attività di controllo, vigilanza, ispezione nonché prevenzione ambientale con evidenti ricadute in termini di tutela della salute pubblica) da parte di professionisti non in possesso di specifici titoli di studio.

Da osservare, poi, come correttamente il Piano nazionale della salute (PNP) 2020-2025, in linea con gli orientamenti europei e internazionali, proponga una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale.

La stessa legge istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA, 132/2016), prevede che il finanziamento, il funzionamento e la pianificazione delle attività delle Agenzie debba essere fatto nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni ambientali (LEPTA), come già avviene da tempo nel mondo sanitario per i Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Infatti, le ARPA sono finanziate con il Fondo sanitario nazionale e, al relativo personale, viene applicato il CCNL della Sanità.

In un contesto come quello appena delineato, assumono importanza rilevante le professioni sanitarie all'interno delle ARPA e, relativamente alle attività attribuite di cui al DM 58/97, al **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro**, quale operatore sanitario che, in possesso del diploma di laurea abilitante, iscritto all'albo presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione istituito ai sensi della legge n. 3/2018, è **responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.**

**Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria**, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Alla luce di quanto esposto, in linea con i principi di prevenzione sanitaria e di tutela ambientale, riteniamo che le attività di vigilanza e controllo, svolte dalle ARPA, con particolare



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

riguardo al controllo della corretta gestione dei rifiuti, dell'inquinamento atmosferico, di matrici ambientali, delle bonifiche, delle acque reflue industriali, potabili, superficiali e di balneazione, di campi elettromagnetici, delle radiazioni ionizzanti, dell'inquinamento acustico e di qualsiasi ulteriore attività di competenza, ai sensi del DM 58/97, debbano essere attribuite ai **Tecnici della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro**, eventualmente coadiuvati da altre professionalità.

Per ultimo, riteniamo, per i motivi già citati, che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sia da attribuire esclusivamente al **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro**, operante nelle ARPA con compiti di vigilanza e controllo, poiché ai sensi dell'art. 1, co. 2 del DM 58/97, allo stesso è riconosciuta tale qualifica ed è già formato per svolgere tale funzione in quanto nel corso di laurea ha superato esami di diritto del lavoro, diritto penale, Istituzioni di diritto pubblico e non necessità di ulteriore formazione per svolgere l'attività di vigilanza e controllo.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

Cordiali saluti.

**Il Presidente della Cda nazionale  
Tecnici della prevenzione nell'ambiente e  
nei luoghi di lavoro**

Maurizio Di Giusto

**La Presidente  
Teresa Calandra**